

REGIONE DEL VENETO


ULSS3
 SERENISSIMA

 Dipartimento di Prevenzione
 Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
 UOSD Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 06/2026/3

N. Protocollo del

SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) dall'ambito di monitoraggio
lagunare 12L054 Ca Roman in VENEZIA (VE)

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 26 BAT-U/3787 del 01/09/2026 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) prelevato in data 26/08/2026 con n° di verbale QVenet 050503-2600066801B nell'ambito di monitoraggio 12L054 Ca Roman che evidenzia la presenza di SALMONELLA SPP (Rilevato in 25 g.)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*)** estratti dalle acque dell'**ambito di monitoraggio 12L054 Ca Roman**;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- **la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) estratti dalle acque dell' ambito di monitoraggio 12L054 Ca Roman.**

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito lagunare.

- **Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/riciamo del prodotto commercializzato** destinato al consumo umano, QUALORA NON FOSSE STATO ETICHETTATO CON LA DICITURA "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA", raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2600066801B, ovvero dalla data 26/08/2026

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 12L054**

Ca Roman

(operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE603 DAMIANO SOC.COOP. ,
 - 042VE745 SOC. COOP. LAV. PICCOLA PESCA PELLESTRINA ,
 - 042VE786 SOC. AGR. CLODIA S.S. ,
 - 042VE840 SOCIETA AGRICOLA FRATELLI BUSETTO DI BUSETTO LORENZO S.S.
- 042VE874 Soc. Agr. Kappa: kappa@arubapec.it

A TUTTI GLI OSA OPERANTI NELL'AMBITO 12L054.

Le imprese che hanno raccolto e commercializzato molluschi bivalvi vivi in libera raccolta, dalla data di campionamento, ovvero dal 26/08/2026.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo, Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Sostituto UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo
Il Direttore UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350